

Esente da bollo art.17 DLGS 460/97

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
avente ad oggetto il  
**“SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI**  
**INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL**  
**31/13/2014”**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

**IL COMUNE DI LEVANTO**

con sede in Piazza Cavour 1  
19015 LEVANTO (SP)  
CF e P.IVA 00197500119

rappresentato dall'Ing. Angelo Caffarata, in qualità di Capo Settore Ufficio Tecnico, delegato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

**E**

la **Cooperativa Sociale di Tipo “B”** \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

nella persona di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO che:

- nell'ambito delle politiche per la promozione dell'occupazione perseguite da questa Amministrazione Comunale, le persone svantaggiate rappresentano una priorità sulla quale occorre investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di emarginazione e la condizione di frustrazione a cui esse possono incorrere sul mercato del lavoro;
- la promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate rappresenta un passaggio ineludibile per agevolarne percorsi di autonomie, e l'apporto che gli Enti Locali possono dare in tal senso costituisce un presupposto importante per promuovere la diffusione di analoghe iniziative di responsabilità sociale;

CONSIDERATO che:

- l'art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996 prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 primo comma della legge 381/1991 e purché le forniture di servizi oggetto di

convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano l'applicazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di appalti di forniture di beni e servizi;

- le cooperative di tipo B sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la Regione Liguria ha dato attuazione con propria Legge n. 23/1993 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", all'art. 9 della Legge quadro nazionale n. 381/91 Disciplina delle cooperative sociali";
- nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 della predetta L.R. 23/1993, i criteri a cui fare riferimento per l'affidamento di forniture di beni e servizi a tali cooperative di tipo B sono menzionati nella D.G.R. n. 455/1996;

#### TENUTO CONTO:

- di quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di appalti pubblici (art. 2 della direttiva 2004/18; art. 10 della direttiva 2004/17 e della sentenza della corte di Giustizia del 7 Dicembre 2000 C. 324/1998 , e del 3 Dicembre 2001 C. 59/2000), recepite nell'ordinamento nazionale nel decreto legislativo n. 163/2008 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2000/17/CE e 2004/18/CE");
- che l'art. 2 comma 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti dal bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile";
- che l'art. 3 del TUEL 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'Ente Locale quello di "rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo" e che in tal senso l'Amministrazione comunale intende valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, in particolare al fine di favorire, lungi da logiche assistenziali, percorsi di integrazioni sociale e lavorativa di persone in situazioni di svantaggio del proprio territorio.

#### TENUTO CONTO altresì:

- CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 30/11/2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi vari a Cooperative Sociali tipo B iscritte negli appositi Albi Regionali" l'Amministrazione ha stabilito che il servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto siano realizzati attraverso convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al sopraccitato articolo di legge, finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
- CHE, a seguito di procedura di gara si è pervenuti all'individuazione della Cooperativa sociale di tipo "B" \_\_\_\_\_ come ditta affidataria del servizio di cui al punto precedente.

VERIFICATO che la Cooperativa Sociale di tipo B \_\_\_\_\_ possiede tutti i requisiti di ordine generale, di ordine tecnico-organizzativo e di ordine economico – finanziario richiesti nel bando di gara;

#### VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
- la L.R. Liguria n. 23/1993 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1**  
**Attività e oggetto della convenzione**

L'Amministrazione comunale affida alla \_\_\_\_\_, l'esecuzione del "Servizio integrativo di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio comunale per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014", verso pagamento del corrispettivo risultante dalla procedura di gara espletata e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione.

**Articolo 2**  
**Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di un anno a partire dal 1 Gennaio 2014 con scadenza il 31 Dicembre 2014.

**Articolo 3**  
**Modalità di svolgimento della prestazione**

La \_\_\_\_\_ si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite dal Capitolato d'Appalto Speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 03/12/2013.

**Articolo 4**  
**Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato**

La \_\_\_\_\_ dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero \_\_\_\_\_ ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge n. 381/91.

**Articolo 5**  
**Individuazione del referente per il servizio**

La \_\_\_\_\_ nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale referente per il servizio di cui all'oggetto, tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

**Articolo 6**  
**Standards tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La \_\_\_\_\_ deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. La \_\_\_\_\_ adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

**Articolo 7**  
**Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro**

La \_\_\_\_\_ si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

**Articolo 8**  
**Obbligo di assicurazione del personale**

La \_\_\_\_\_ deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari ed i lavoratori individuati nel servizio oggetto della presente convenzione.

**Articolo 9**  
**Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

La \_\_\_\_\_ si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

**Articolo 10**  
**Modalità di raccordo con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la \_\_\_\_\_ inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal responsabile comunale del servizio di nettezza urbana e dal referente di cui all'art. 5 della presente convenzione.

**Articolo 11**  
**Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in € \_\_\_\_\_ **IVA INCLUSA.**

Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:

- Costi diretti ed indiretti relativi al personale assunto;
- costi amministrativi;
- costi per assicurazione R.C.;
- spese tecniche;
- ogni altra spesa spesa necessaria alla realizzazione del servizio;
- UTILE D'IMPRESA.

**Articolo 12**  
**Modalità di pagamento**

L'affidante si impegna al pagamento dei corrispettivi a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

**Articolo 13**  
**Clausola di revisione periodica del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 non è soggetto a revisione periodica.

**Articolo 14**  
**Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione, tramite il Sig. \_\_\_\_\_, responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di Levanto, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della \_\_\_\_\_, riservandosi il diritto di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

**Articolo 15**  
**Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione Liguria.

**Articolo 16**  
**Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda**

Qualora la \_\_\_\_\_, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

**Articolo 17**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di a Spezia.

**Articolo 18**  
**Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della \_\_\_\_\_.  
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

**Articolo 19**  
**Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Cooperativa Sociale

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Levanto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

